

Assemblea Straordinaria

Il giorno 03 ottobre 2024 alle ore 17, in Macomer nella sede sociale, si è riunita in 2° convocazione, essendo andata deserta la 1°, l'assemblea straordinaria dei soci per discutere il seguente O.d.G.:

1) Modifiche Statutarie

Presiede l'assemblea il Presidente Giovanni Ninu che chiama a redigere il verbale la socia Assuntina Serra.

Sono presenti 18 soci su 51 iscritti (Bittichesu C., Cartamantiglia M., Cuccuru R., Deiola S., Falchi D., Falchi G., Falchi T., Galistu M.C., Mesina G., Mesina P., Muceli R., Mura M., Ninu G., Niola A., Pinna M., Rossini A., Sassu S., Serra A.) e 10 soci sono presenti per delega (Deiana G., Pinna V., Galluccio F., Nurra C., Murgia A., Caggiari S., Contini M.A., Ledda F.M., Morittu G., Serusi A.)

Il Presidente, constatata la presenza di 28 soci su 51 soci aventi diritto al voto, la dichiara valida la seduta ad atta a deliberare. Si passa quindi alla discussione dell'argomento all'odg

1) Modifiche Statutarie

Il Presidente dà la parola al Vicepresidente Domenico Falchi il quale fa presente che si è reso necessario apportare alcune modifiche allo Statuto al fine di meglio adeguarlo alle norme del Terzo settore per l'iscrizione al RUNTS. Illustra quindi le modifiche:

- a) Art.9 ultimo comma. Si esclude la nomina di soci onorari.
- b) Art.13 viene eliminato il potere del Direttivo di revocare il Presidente.
- c) Art.19 in caso di scioglimento dell'Associazione i beni devono essere devoluti ad Enti del Terzo Settore

Dopo esauriente discussione, il Presidente mette in votazione le modifiche proposte. L'Assemblea, ad unanimità,

Delibera

L'approvazione delle modifiche statutarie di cui sopra.

Alle ore 18,00, avendo esaurito tutti i punti all'O. d.G., la seduta viene tolta.

Il Presidente

La Segretaria

Giovanni Ninu

Assuntina Serra



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di Nuoro
Sportello di Macomer



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI NUORO
Atto registrato il 24/10/2024 n. 838 serie 3
euro buono 1,00
di cui euro _____ per trascrizione

Il Direttore

Direzione Provinciale di Nuoro
Ufficio Territoriale di Nuoro
Sportello Decentrato di Macomer
Il Funzionario

Ginsekwa Massa
Firma del Funzionario

Gina Hine Mame



ASSOCIAZIONE CULTURALE SOLENE

STATUTO

Art.1

Costituzione Denominazione

Ai sensi del Codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito CTS) è costituita un'associazione non riconosciuta, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di ASSOCIAZIONE CULTURALE SOLENE

L'Associazione fu costituita il 24/02/1995 millenovecentonovantacinque, giusto atto costitutivo registrato in Macomer al n.000101 serie 3 del 24/02/1995 modificato in data 11 marzo 2011, iscritta all'Anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale della Regione Autonoma della Sardegna in data 22 marzo 2011, CF n. 92003940910, modificato in data 8 giugno 2023 e registrato in data 31 ottobre 2023 al n.921/3.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in appresso RUNTS) negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2

Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Macomer, in via Melchiorre Murenu. L'organo amministrativo è autorizzato a depositare presso il RUNTS apposita dichiarazione in caso di trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune che, in ogni caso, non comporta modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto; il tutto in analogia all'art.111 ter disp. att. c.c.

Art.3

Oggetto sociale e finalità

L'Associazione ha per oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

interventi per la tutela, e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.32 e successive modificazioni; interventi per la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n.1089 della Sardegna, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al decreto del

Q. Sene

13

13

Associazione Culturale Solene
Direzionale di Macomer
Ufficio di Registro

Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, ed in particolare della Città di Macomer, mediante:

- a) La raccolta di notizie e documenti; l'effettuazione di studi e di ricerche; l'organizzazione di conferenze e mostre; la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni atte a favorire il recupero della nostra identità culturale;
- b) La predisposizione di itinerari turistici-archeologici e l'organizzazione di visite guidate e di escursioni;
- c) L'attività di censimento, catalogazione, studio, salvaguardia dei monumenti archeologici e del patrimonio storico della Sardegna, con particolare riguardo alla zona del Marghine.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri Enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere

L'Associazione non ha scopi di lucro ed è indipendente da altre associazioni o partiti politici-

Art.4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l'Associazione potrà svolgere le attività strumentali e secondarie che saranno previste e definite dall'organo amministrativo. Tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art.6 comma 1 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art.5

Durata

L'Associazione ha durata indeterminata

Art.6

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione-

Il fondo di dotazione è costituito dai conferimenti, a qualsiasi titolo, di denaro o altri beni mobili o immobili utilizzabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, e le quote da versare dai soci all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il fondo di gestione è costituito:

▪dalle quote annuali degli associati, nella misura fissate dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione; le quote sono dovute per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento di iscrizione del nuovo socio e qualunque sia il momento di cessazione dall'Associazione;

▪da contributi straordinari dei soci deliberati dall'Assemblea a fronte di particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti le somme previste in bilancio;

▪da versamenti volontari degli associati;

▪da eventuali contributi degli Enti pubblici e di privati con espressa destinazione del patrimonio e delle attività dell'Associazione;

▪da donazioni e lasciti;

▪dalla raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i soci e con il pubblico, in conformità ai vigenti principi di legge;

▪dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Tutte le entrate comunque denominate sono utilizzate esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.7

Scritture contabili ed esercizio finanziario

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio, con decorrenza dal 1° gennaio e termine 31 dicembre di ogni anno, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste del bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Ove non siano superati i limiti di legge sarà possibile utilizzare, in alternativa, Il rendiconto finanziario di cassa.

Il Bilancio di esercizio è predisposto dal Tesoriere e viene presentato dal Consiglio direttivo all'Assemblea per l'approvazione che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio unitamente al Bilancio di previsione, alla presenza dell'organo di controllo e/o di revisione, se nominati. Ove siano superati i limiti di legge, Il Bilancio va depositato ai sensi dell'art.14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori ed agli altri componenti gli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.8

Libri sociali obbligatori

L'associazione, oltre alle scritture prescritte in relazione all'art.7, deve tenere i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Libro delle adunanze e deliberazioni dalle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione, tenuto a cura dello stesso Consiglio;
- Libro delle adunanze dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, ove nominato.

Gli associati, in regola con il versamento delle quote sociali, hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, che deve darne autorizzazione entro 30 giorni dalla data della domanda, nella sede sociale e nei giorni ed ore stabiliti dal Presidente.

9. - *terzo*

Art.9

Soci dell'associazione

Sono soci coloro che fanno parte attiva dell'Associazione e versano annualmente le quote sociali.

Possono ottenere la qualifica di socio tutti coloro, persone fisiche, senza distinzione di razza e religione, e giuridiche, pubbliche e private, gli enti, le fondazioni, le associazioni riconosciute e non riconosciute che si riconoscono negli scopi e nelle finalità dell'Associazione. Il Consiglio di amministrazione, ove lo riterrà opportuno, provvederà a predisporre un apposito regolamento volto a disciplinare specificatamente i requisiti necessari per l'ammissione di nuovi soci, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

W

libro

La domanda di ammissione va presentata al Consiglio di amministrazione, il quale dovrà provvedere alla sua accettazione entro il periodo massimo di sessanta giorni dalla domanda. La deliberazione in merito all'approvazione della domanda di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso contrario, l'organo amministrativo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'assunzione della qualità di socio è subordinata al versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio è obbligato al versamento, con cadenza annuale, all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dall'organo amministrativo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne con gli altri soci, che verso terzi.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto dell'accettazione delle norme del presente Statuto e del regolamento interno (se esistente), nonché delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze loro attribuite.

Art.10

Provvedimenti disciplinari, esclusione e recesso

IL Consiglio di amministrazione può infliggere al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento o le disposizioni emanate dallo stesso Consiglio, le seguenti sanzioni:

1. Richiamo scritto per infrazioni gravi;
2. Sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
3. Espulsione

I provvedimenti disciplinari di cui ai punti 1 e 2 sono presi dal Consiglio di amministrazione e sono impugnabili dinanzi all'Assemblea dei soci.

L'Assemblea decide l'esclusione dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per gravi e reiterati casi di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, tra i quali, in via esemplificativa e non tassativa:

1. per decadenza e cioè la perdita, anche in parte, dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 2. per comportamento contrario all'immagine e alle finalità dell'Associazione;
 3. per condotta incompatibile con il dovere di collaborazione e di rispetto con gli altri componenti dell'Associazione;
 4. per inadempienza degli obblighi di versamento della quota associativa (dopo un anno).
- La qualità di socio può inoltre venir meno per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima della scadenza dell'anno.

Art.11

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Presidente;
3. Il Consiglio di Amministrazione;
4. Il Tesoriere;
5. L'organo di controllo, ove istituito;
6. Il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o obbligatorio ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto, divenuta definitiva in seguito a pronuncia dell'Assemblea, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

A. Jura

Art.12 Assemblea

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo ed è costituita da tutti gli associati. Ogni socio, iscritto nel libro degli associati da almeno un mese, ha diritto ad un voto se in regola col pagamento della quota associativa. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

3

L'assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente o dal Consiglio di amministrazione o da un terzo dei soci, con avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere data e luoghi della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

5

In caso di dimissioni del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni del Consiglio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal soggetto designato dalla stessa Assemblea, ed è convocata almeno una volta l'anno. Il Presidente è assistito, nella redazione del verbale, da un Segretario o dal Notaio.

L'Assemblea esercita le seguenti funzioni:

1. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
2. Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;

3. Approva il Bilancio di esercizio, il Bilancio preventivo e gli altri documenti contabili di cui all'art.7;
4. Delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Delibera sull'esclusione degli associati;
6. Delibera sulle modificazioni dello Statuto;
7. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
8. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci effettivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci effettivi presenti.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio di esercizio, il Bilancio preventivo e la relazione gestionale e l'elezione del Consiglio direttivo si deve riunire entro il mese di aprile di ogni anno.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione la fusione o la scissione dell'Associazione è in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

Le votazioni avverranno, su indicazioni dell'Assemblea, per appello nominale o per voto segreto. L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

In caso di votazione per scrutinio segreto il Presidente nominerà tra i presenti una commissione di scrutatori composta di tre membri. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali non dovranno far parte degli scrutatori i candidati alle elezioni.

E' previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazioni ovvero espressione del voto per corrispondenza ovvero in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 13

Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è composto di numero cinque (5) membri eletti dall'assemblea generale dei soci tra i soci aventi diritto ai sensi dell'art.9 del presente Statuto.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere ad esso subentra il primo tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione della procedura di nomina

dell'organo. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha maggiore anzianità di iscrizione. Ove non sia praticabile tale procedura l'Assemblea procederà alla nomina del consigliere subentrante. Qualora venisse a perdere la metà dei suoi membri, decadrà l'intero Consiglio e l'Assemblea provvederà alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio stesso.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di amministrazione tutto quanto non sia per legge e per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea, Il Consiglio ha l'obbligo, inoltre, quale espressione del corpo sociale, di attuare le direttive dell'Assemblea dei soci, di promuovere ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio di amministrazione svolge i seguenti compiti :

- elegge , tra i suoi membri, il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- propone il Bilancio di esercizio ed il Bilancio di previsione, Il Bilancio di esercizio anche redatto nella forma di Rendiconto finanziario nei casi previsti dalla legge.
- determina i criteri in base ai quali è possibile acquisire la qualità di socio e delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sui rimborsi ai soci per le prestazioni effettuate dagli stessi nell'interesse dell'Associazione;
- cura la tenuta dei libri sociali.
- redige il verbale di ogni riunione, firmato dal Presidente e dal segretario.

Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso spedito per raccomandata almeno tre giorni prima della riunione ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica) con indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno. Si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza effettiva dei suoi membri. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente e agli amministratori delegati, ove nominati.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione non possono essere attribuiti compensi individuali, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese strettamente connesse allo svolgimento delle attività istituzionali.

Ove nominati, gli organi di controllo e il Revisore dei conti sono invitati alle riunioni, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Il Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle sue riunioni, a scopo consultivo, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Art. 14

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione, sovrintende all'attività dell'Associazione e all'esecuzione delle delibere degli organi sociali.

In caso di necessità può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli, entro venti giorni, alla ratifica del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza e di impedimento, le funzioni del Presidente saranno esercitate dal vice Presidente.

Art.15

Il segretario – il tesoriere

Tra i propri componenti il Consiglio di amministrazione nomina un segretario. Il segretario redige i verbali delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea, ne cura la trascrizione sugli appositi registri numerati e firmati dal Presidente, provvede agli atti amministrativi ed alla tenuta dei libri sociali, controfirma i documenti contabili sottoscritti dal Presidente.

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. È responsabile della gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità. Effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione della bozza del bilancio di esercizio o rendiconto finanziario e del bilancio di previsione in base alle determinazioni assunte dal Consiglio di amministrazione. Al Tesoriere può essere affidata la firma nelle operazioni bancarie congiuntamente o disgiuntamente col Presidente.

È possibile affidare i due incarichi ad unico consigliere.

Art.16

Organo di controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità o nei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art.30 Codice terzo settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi. L'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto secondo quanto stabilito dall'art.30 Codice terzo settore.

L'Organo di controllo monocratico esercita inoltre il controllo contabile qualora non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e nel caso in cui lo stesso Organo di controllo monocratico sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art.17

Revisore legale dei conti

Ove ritenuto opportuno o se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art.31 del Codice terzo settore deve essere nominato un revisore legale dei conti, che dura in carica tre anni.

Art.18

Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

L'Associazione, al fine di garantire la qualifica di promozione sociale, si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli art.45 e seguenti del decreto legislativo n.117/2017 e successive modificazioni. Secondo l'art.46 del citato decreto, una volta iscritta, l'Associazione indica sulla corrispondenza e negli atti gli estremi dell'iscrizione.

Art.19

Scioglimento dell'Associazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto , previo parere positivo degli Uffici competenti, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.

Uno o più liquidatori sono nominati dall'assemblea generale, preferibilmente tra i propri associati secondo le disposizioni dell'Assemblea-

La devoluzione avverrà a seguito di deliberazione assembleare.

Art.20

Q. Anna

[Signature]

[Signature]

Riunioni in tele-video conferenza

Le riunioni degli organi sociali mediante mezzi di tele video conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, sono possibili alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- Che siano presenti nello stesso luogo Presidente e segretario o notaio; tale condizione non deve essere verificata qualora nell'avviso di convocazione sia stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con omissione del luogo fisico di svolgimento della stessa, ovvero che la riunione si tenga in forma totalitaria e tutti gli intervenuti abbiano acconsentito alla partecipazione mediante tali modalità;
- Che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.21

Clausole di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le altre norme vigenti in materia di Terzo Settore

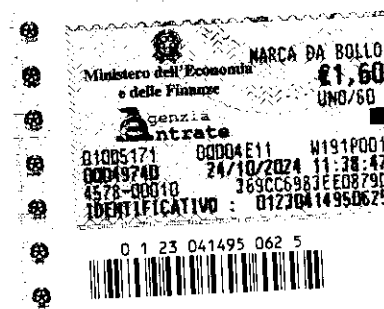
IL PRESIDENTE

[Signature]

LA SEGRETARIA

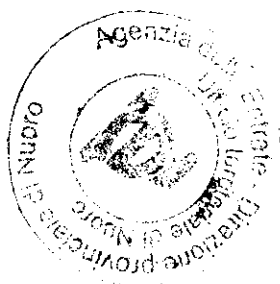
Assuntina Sore

[Signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di Nuoro
Sportello di Macomer

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI NUORO
20/10/2024 838 serie 3
ACCREDITATO P. 115
per trascrizione
Il Direttore



Direzione Provinciale di Nuoro
Ufficio Territoriale di Nuoro
Sportello di Macomer
P. 115 (mail)
Firma su delega del Direttore: P. 115 (mail)

Pinco Maria Lucia
Giusyline Manna